



C.RAI.P.I.
Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI
PRESTAZIONE PENSIONISTICA EX
ART. 11 c.3 DEL D.LGS. 252/2005

PRESTAZIONE PENSIONISTICA ALTERNATIVA ALLA RENDITA

DA COMPILARE, CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA PARTE DI POSIZIONE PREVIDENZIALE NON DESTINATA ALL'EROGAZIONE IN CAPITALE NEL CASO DI RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 3 -BIS, 3-QUATER, 3-QUINQUES DEL D.LGS. 252/2005

PERIODO TRANSITORIO: LE RICHIESTE DEGLI ISCRITTI DI ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALTERNATIVA ALLA RENDITA SONO ACQUISITE, FINO AL 31/12/2026, A TITOLO DI "PRENOTAZIONE". DURANTE TALE PERIODO, LA RICHIESTA VERRÀ ACQUISITA MA LA LIQUIDAZIONE SARÀ EFFETTUATA SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE PROCEDURE OPERATIVE. DI TALE ADEGUAMENTO VERRÀ DATA APPOSITA COMUNICAZIONE AGLI ADERENTI.

1. DATI DELL'ADERENTE

Cognome: _____ Nome: _____
Codice Fiscale: _____

2. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE (compilazione a cura dell'aderente)

A ☐	RENDITA A DURATA DEFINITA La rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui	FREQUENZA DI EROGAZIONE (indicare un'unica opzione) ☐ SEMESTRALE ☐ ANNUALE
	B ☐	COMPARTO PER LA FASE DI EROGAZIONE (indicare un'unica opzione) ☐ COMPARTO ATTUALE ☐ COMPARTO individuato dal Fondo Pensione
		DURATA DELLA RENDITA ☐ PARI ALLA ASPETTATIVA DI VITA PREVISTA DA ISTAT
		COMPARTO PER LA FASE DI EROGAZIONE (indicare un'unica opzione) ☐ COMPARTO ATTUALE ☐ COMPARTO individuato dal Fondo Pensione
C ☐	PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI Prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non rimosse della rendita a durata definita. Il primo prelievo (nel limite della prima rata di rendita figurativa) può essere richiesto contestualmente alla presentazione della richiesta di attivazione della facoltà di prelevare. NOTA BENE: È ammesso un prelievo annuale. per un importo minimo di 5.000,00 €.	PRELIEVO CONTESTUALE ALLA RICHIESTA (indicare un'unica opzione) ☐ IMPORTO PRELIEVO euro _____ ☐ MASSIMO PRELEVABILE ☐ ATTIVAZIONE DELLA FACOLTÀ DI PRELEVARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO
	EROGAZIONE FRAZIONATA	La Legge di conversione del Decreto 1° maggio ha provveduto a rinviare l'applicabilità dell'erogazione frazionata del montante accumulato al 31 ottobre 2026

3. DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

- aver preso visione del supplemento alla Nota informativa dedicato alle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche e del Documento sulle rendite, aggiornati con le caratteristiche delle prestazioni di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005;
- essere consapevole che l'importo delle rate/prelievi varia in funzione dei risultati finanziari della gestione (rischio di investimento) e non è garantito;
- essere consapevole del rischio di longevità, ossia che la durata della vita possa risultare superiore alla speranza di vita, con conseguente esaurimento del capitale disponibile (per la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili);
- essere consapevole che la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile, salvo conversione successiva in rendita vitalizia immediata o differita;
- essere consapevole che dalla data di esercizio dell'opzione non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A., né proseguire la contribuzione salvo i casi previsti dalla normativa
- essere consapevole dell'obbligo di allegare il modulo sulla designazione dei soggetti legittimati al riscatto del montante residuo in caso di decesso

Data Compilazione: / /



Firma: _____

NOTA BENE : ALLEGARE MODULO DESIGNAZIONE SOGGETTI PER IL CASO DI DECESSO

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Per quanto non riportato nel presente modulo si considerano le indicazioni riportate nella richiesta di prestazione pensionistica ex art. 11 di cui il presente modulo costituisce allegato.
- La scelta della tipologia di prestazione, una volta che sia iniziata la liquidazione, è IRREVOCABILE, salvo successiva conversione in rendita vitalizia. L'aderente potrà revocare la scelta solo prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.
- Le nuove prestazioni NON sono combinabili tra loro né con la rendita vitalizia.
- Dal momento dell'esercizio dell'opzione non è possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A. - La R.I.T.A. eventualmente in corso si intende revocata.
- Non è consentito versare ulteriori contributi, salvo attivazione di nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR.
- **È obbligatorio indicare il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso.**
- **La richiesta di attivazione della prestazione priva dell'indicazione dei beneficiari in caso di decesso (da formulare con l'apposito modulo) è considerata INCOMPLETA e non verrà lavorata**

1. DATI DELL'ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente percettore della prestazione pensionistica

2. OPZIONE PRESCELTA – TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

NB: **Le opzioni consentite sono tra loro alternative: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza di 5 anni, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare selezionando, oltre alle classiche modalità già previste dalla normativa, 3 nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita:

1. Rendita a durata definita
2. Prelievi liberamente determinabili
3. Erogazione frazionata

Tali prestazioni prevedono i seguenti tratti comuni:

- le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante è investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. Nella fase di fruizione di tali prestazioni, possono essere utilizzati anche comparti già previsti dalla forma pensionistica per la fase di accumulo;
- una volta attivata una delle opzioni non è possibile chiedere la revoca (salvo quanto diversamente stabilito per il Periodo transitorio)
- non è possibile cumulare più prestazioni legate alle differenti opzioni;
- è possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita al fine della copertura del "rischio di longevità". Per questa opzione è possibile anche trasferire il montante residuo presso una diversa forma pensionistica per beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima;
- una volta attivata una delle opzioni (accesso alla "fase di erogazione"), non è possibile esercitare alcune delle prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (trasferimento, anticipazione, riscatto, RITA) con eccezione dello switch di comparto, o versare ulteriore contribuzione, salvo che l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR;
- l'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione;
- in caso di decesso del beneficiario della rendita è possibile riscattare il montante residuo da parte del soggetto/i indicato/i in sede di richiesta della prestazione che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate;

A) RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, che corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

Di seguito alcune peculiarità relative alla rendita a durata definita:

- l'importo delle rate è variabile a causa del rendimento finanziario della gestione finanziaria/assicurativa sottostante, laddove il montante residuo viene ripartito sul numero delle rate rimanenti;
- Nel caso di forme pensionistiche che adottino una contabilità per quote, l'importo della rata di rendita dipende dal valore della quota alla data di erogazione della stessa;

B) PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

La modalità prevede la scelta da parte dell'Aderente dell'importo dei prelievi e della tempistica nel rispetto di tre vincoli:

- 1) i prelievi possono di volta in volta essere richiesti nei limiti del monte rendite maturato e non riscosso relativo alla modalità con rendita definita.
- 2) di un importo minimo erogabile per garantire l'economicità dell'operazione.
- 3) di un intervallo minimo tra una richiesta e l'altra.

Sostanzialmente si prende a riferimento una rendita teorica immediatamente erogabile di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione con frazionamento annuale. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate. L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

Di seguito alcune peculiarità relative ai prelievi liberamente determinabili:

- relativamente all'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo;
- con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote, l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) corrispondente alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

C) EROGAZIONE FRAZIONATA (USUFRUIBILE DAL 31/10/2026)

La Legge di conversione del Decreto 1° maggio ha provveduto a rinviare l'applicabilità dell'erogazione frazionata del montante accumulato al 31 ottobre 2026

**DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI
AL RISCOATTO DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO**

SEZIONE A - DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI

NOTA BENE - IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO DURANTE LA FASE DI EROGAZIONE, IL MONTANTE RESIDUO È RISCATTATO DAI SOGGETTI INDICATI DI SEGUITO. L'INDICAZIONE DEI DESIGNATI AL MOMENTO DELL'ATTIVAZIONE DELLA RENDITA È **OBBLIGATORIA**. IL MODULO PRIVO DI QUESTA SEZIONE È INCOMPLETO.

La sezione B del modulo deve essere compilata SOLO nel caso di MODIFICA dei soggetti precedentemente designati

Cognome		Nome	
Codice Fiscale			
☐	CONFERMA DEI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE DESIGNATI	☐	MODIFICA DEI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE DESIGNATI (compilare Sezione B)

***Il sottoscritto dichiara**, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.*

E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.



Firma: _____

SEZIONE B - Modifica dei soggetti designati (da compilare solo nel caso di modifica dei designati)

DESIGNATO 1

Cognome (o Denominazione): _____	Nome: _____
Codice Fiscale: _____	Sesso: ☐ M ☐ F Data di nascita: ____ / ____ / ____
Comune di nascita: _____	Prov: () Tel.: _____
Indirizzo di residenza: _____	CAP: _____ e-mail: _____
Comune di residenza: _____	Provincia: ()
Eventuale percentuale designazione : _____	_____ %

DESIGNATO 2

Cognome (o Denominazione): _____	Nome: _____
Codice Fiscale: _____	Sesso: ☐ M ☐ F Data di nascita: ____ / ____ / ____
Comune di nascita: _____	Prov: () Tel.: _____
Indirizzo di residenza: _____	CAP: _____ e-mail: _____
Comune di residenza: _____	Provincia: ()
Eventuale percentuale designazione : _____	_____ %

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

In caso di decesso del percettore della rendita è possibile riscattare il montante residuo da parte dei soggetto/i indicato/i in sede di richiesta della prestazione che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate; La "CONFERMA" dei soggetti precedentemente designati consiste nel mantenimento della scelta effettuata nella fase di accumulo della posizione previdenziale.

La "MODIFICA" dei soggetti precedentemente designati annulla qualunque precedente designazione effettuata.

Nell'ipotesi di un numero di soggetti designati superiore a 2, utilizzare per la designazione un nuovo modulo di designazione.

Data Compilazione: / /